

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ha istituito il consorzio autonomo del porto di Napoli;

l'articolo 6 del predetto decreto-legge prevede che il presidente del consorzio sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

l'attuale presidente, Francesco Sa-verio Lauro, non ha certo brillato per efficienza e capacità gestionale, considerato che sono a tutt'oggi insoluti gli atavici problemi dell'area portuale: mancanza di un'efficace regolamentazione degli accessi veicolari e delle soste interne; assenza di collegamenti con l'aeroporto di Capodichino; mancata delocalizzazione delle attività non di carattere portuale; mancanza di sicurezza negli spazi portuali; mancanza di un serio piano di sviluppo portuale, eccetera;

il porto di Napoli versa insomma in condizioni disastrose, soprattutto perché privo di tutti quei servizi per l'utenza che solitamente contraddistinguono il porto di una importante città del mondo occidentale;

scadente è altresì il servizio di collegamento del porto con la rete ferroviaria per il trasporto merci, mentre inesistente è l'allacciamento con quella per il trasporto passeggeri;

fallimentare è inoltre la gestione del traffico veicolare all'interno dell'area portuale, attraversata da migliaia di automobili non autorizzate tutti i giorni, con le

conseguenze che ciò comporta dal punto di vista della circolazione e dell'inquinamento da gas di scarico;

ciò che risulta particolarmente grave è la mancanza di un serio piano di rilancio del porto partenopeo, che rischia di essere sempre più surclassato, nella movimentazione delle merci, da altre più efficienti realtà portuali mediterranee;

l'omissione più grave consiste nella mancanza di un progetto di ampio respiro, che possa dare al porto un retroterra produttivo in grado di fungere da volano per le attività portuali;

il porto di Napoli, che appare sempre più come una realtà chiusa che non interagisce con le realtà imprenditoriali della Campania, avrebbe bisogno di una nuova più incisiva strategia incentrata anche sul rilancio della movimentazione delle merci e su un nuovo ruolo nel settore del trasporto passeggeri;

le numerose aree interne dismesse o mal impiegate potrebbero benissimo essere utilizzate per impiantare all'interno del porto e, quindi, nel cuore della città, centri ed iniziative turistiche e per il tempo libero di altissimo livello, soprattutto a servizio delle attività crocieristiche;

il porto inoltre deve operare in maggiore sinergia con la città: Napoli ha bisogno degli spazi portuali per l'allestimento di servizi di vario genere non localizzabili nel centro urbano (ad esempio nuovi cinema multisala, centri congressi eccetera);

è indispensabile altresì il rilancio delle attività armatoriali e di servizio alla armatoria e alla nautica da diporto presenti nell'area portuale ed attualmente compresse nel loro sviluppo da un'inefficiente gestione del consorzio,

impegna il Governo

ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito dalla legge

11 marzo 1974, n. 46, a commissariare per i motivi di cui in premessa il consorzio autonomo del porto di Napoli.

(7-00741)

« Bocchino ».

La VIII e la IX Commissione,

premessi che:

con la legge n. 71 del 1994 l'Amministrazione delle poste è stata trasformata in ente Poste Spa;

del patrimonio dell'ex amministrazione delle Poste fanno parte anche circa 8800 alloggi di servizio;

gli alloggi in questione furono costruiti con finanziamento pubblico del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959 e delle leggi n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982, su suoli di proprietà dei comuni in aree 167, apparenti ai piani di edilizia economica e popolare;

tale patrimonio, pertanto, rientra pienamente nell'ambito di applicazione della disciplina che regola l'edilizia residenziale pubblica in quanto riguarda alloggi costruiti con contributo parziale o totale dello Stato;

gli alloggi in questione furono destinati ai dipendenti tramite concorso i cui titoli principali erano le condizioni del reddito e la composizione del nucleo familiare;

il Ministro dei lavori pubblici, in risposta a varie interrogazioni parlamentari, ha confermato come tale patrimonio sia da considerare all'interno delle disposizioni legislative che regolano l'edilizia residenziale pubblica sia per ciò che attiene canoni, alienazioni e assegnazioni;

l'ente Poste Spa non si attiene a tali indicazioni;

in una recente risposta a un atto di sindacato ispettivo, in data 12 dicembre 1998, in Ministro delle comunicazioni ha affermato che « le poste italiane hanno ritenuto di non potersi sottrarre all'applicazione della normativa civilistica in tema

di locazioni per le concessioni scadute e non rinnovate e hanno, perciò, intimato tempestiva disdetta per le concessioni in scadenza »;

tale decisione contraddice quanto affermato dal ministro dei lavori pubblici ed è in contrasto con le normative di legge richiamate in precedenza;

impegnano il Governo:

a chiarire come al patrimonio abitativo delle Poste si applichi il regime previsto dall'edilizia residenziale pubblica in materia di canoni, alienazioni e assegnazioni;

ad intervenire affinché vengano ritirati atti in contrasto con l'applicazione a tale patrimonio abitativo del regime previsto per l'edilizia residenziale pubblica.

(7-00742) « De Cesaris, Boghetta, Turroni, Battaglia, Casinelli ».

La XI Commissione,

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con bando di concorso riportato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 dicembre 1994 - 4^a serie speciale, n. 102, ha indetto un concorso, per esami, e complessivi duecentotrentacinque posti di funzionario amministrativo così ripartiti: sessantasei posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo e centosessantanove nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro;

tale concorso si è reso necessario prioritariamente al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza delle direzioni provinciali e regionali del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

lo stesso è stato espletato nei primi mesi del 1998 e i candidati dichiarati vincitori hanno assunto servizio in prova nel profilo professionale di qualifica per il quale avevano concorso, nel mese di settembre dello stesso anno;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale U.A.P. - divisione VII (sezione 1 - con atto trasmesso a mezzo assicurata convenzionale, ha condizionato l'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso indicato, nella qualifica di funzionario amministrativo, alla dichiarazione di accettazione della tipologia di contratto a tempo parziale e prestazione lavorativa nella misura del 50 per cento di quella a tempo pieno;

tale ipotesi è stata immediatamente respinta dalle rappresentanze sindacali di base (RdB) che, appresa, negli incontri sindacali svolti nella prima decade di marzo 1999, la determinazione ministeriale ad assumere con contratto part-time i centoquarantasei candidati risultati idonei al concorso menzionato, anche relativamente alla qualifica professionale di ispettori del lavoro, nella nota del 22 marzo 1999 trasmessa ai vertici politici del dicastero riteneva che « considerato il particolare e delicato compito che gli ispettori del lavoro svolgono, ciò sia tecnicamente impraticabile sia per quanto riguarda l'orario di lavoro (si pensi ad un agente di polizia di Stato oppure ad un impiegato della Guardia di Finanza che ad una determinata ora deve interrompere il servizio perché in *part-time*), sia per quanto riguarda l'incompatibilità con altri impieghi, inoltre essendo gli ispettori carenti di personale si ritiene che gli idonei, inquadrati nella funzione ispettiva debbano essere assunti con contratto di lavoro *full-time* »;

successivamente, anche le organizzazioni confederali di comparto con nota del 16 aprile 1999 hanno espresso « forti proteste sulla decisione assunta dal ministero del lavoro di procedere alla assunzione degli idonei mediante la stipula di contratti *part-time*;

tale decisione appare assolutamente incomprensibile sia sul piano formale che su quello sostanziale. In particolare: sul piano formale, la norma introdotta dal Parlamento (legge finanziaria 1998), pre-

vedeva che il ministero del lavoro e della previdenza sociale procedesse a trecento nuove assunzioni a tempo pieno, nella qualifica in argomento, mediante l'utilizzo della graduatoria degli idonei dei concorsi già banditi e da bandire; sul piano sostanziale, la norma era chiaramente finalizzata al potenziamento delle attività di ispezione del lavoro sulla base di precise iniziative assunte a livello politico (fortemente sostenute dal Sottosegretario Pizzinato e da Cgil-Cisl-Uil), per rispondere alle esigenze sempre più presenti nel Paese in materia di vigilanza, in temi di sicurezza nei cantieri, di richieste pretorili, di vigilanza integrata eccetera »;

l'articolo 39, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria) prevede la assunzione di trecento unità da destinare al servizio ispettivo delle direzioni provinciali regionali del lavoro e il successivo comma 16 dispone, poi, che « le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 »;

l'articolo 8 dello stesso bando di concorso citato prevede che « la graduatoria dei vincitori rimane efficace, per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione, per eventuali coperture di posti per il quale il concorso è stato bandito e che successivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili » e tale condizione si è concretamente verificata in quanto è stato indetto nel 1997 un nuovo bando di concorso per 190 posti di funzionario dell'ispettorato del lavoro;

il successivo articolo 10 dispone che « i candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica, per il quale hanno concorso (...) spetta, durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico iniziale dell'ottavo livello

retributivo funzionale» e, conseguentemente, non subordinata la nomina in ruolo dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito alla dichiarazione di accettazione del contratto a tempo parziale;

L'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che « il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare di quello delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco » e conseguentemente anche gli ispettori del lavoro che, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria (articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 520);

L'attività dell'ispettore del lavoro, in concreto, non è conciliabile con il lavoro a tempo parziale in quanto qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intendesse svolgere comporterebbe un conflitto con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente inoltre, le particolari mansioni svolte non possono essere rigidamente vincolate ad orari più brevi di quelli ordinari senza recare grave pregiudizio alla funzionalità della amministrazione stessa;

tra i candidati dichiarati idonei vi sono, da un lato, lavoratori residenti nel Mezzogiorno d'Italia per i quali l'eventuale accettazione dell'assunzione con contratto a tempo parziale produrrebbe di certo notevoli disagi economici tali da impedire finché il raggiungimento e la permanenza nelle città del centro-nord sedi di prima assegnazione, dall'altro i lavoratori già dipendenti della stessa amministrazione che verrebbero a trovarsi in una situazione paradossale, in quanto pur inquadrati in una qualifica e livello superiore andrebbero a percepire uno stipendio dimezzato rispetto a quello precedente;

gli accordi tra Governo e parti sociali in materia di emersione del « lavoro nero del lavoro di recupero dell'evasione contributiva assistenziale e previdenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere concretamente rispettati solo se tra gli altri interventi vi è un rilevante incremento degli organici relativi agli uffici di vigilanza nelle funzioni ispettive,

impegna il Governo

nella esplicazione dei poteri di autotutela, ad annullare l'atto del ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali del personale U.A.P. - divisione VIII sezione 1 - trasmesso agli interessati con assicurata convenzionale con avviso di ricevimento che condiziona l'assunzione nella qualifica di funzionario amministrativo alla dichiarazione di accettazione della tipologia di contratto *part-time* nella misura del 50 per cento di quella a tempo pieno e a voler predisporre entro tempi brevi tutti gli atti inerenti l'assunzione a tempo pieno dei candidati risultati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso pubblico menzionato in premessa.

(7-00743)

« Cangemi, Strambi ».

La XIII Commissione,

premessi che:

dall'inizio della campagna aerea della Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia sono state create cinque zone di sganciamento nel mare Adriatico che piloti dell'Alleanza atlantica in difficoltà hanno utilizzato per il rilascio del munizionamento;

la Nato inizialmente ha affermato che il Governo italiano era a conoscenza della presenza delle zone di sgancio nell'Adriatico;

in un secondo momento a seguito di una richiesta ufficiale di informativa sul-

l'argomento da parte dell'esecutivo, l'Alleanza atlantica ha ammesso di non aver informato il Governo italiano;

i pescatori ignari del pericolo cui andavano incontro hanno continuato a pescare nelle zone di sgancio degli aerei alleati mettendo a repentaglio la loro incolumità;

alcuni di questi ordigni (bombe a grappolo) essendo molto leggeri con le maree sono stati sospinti verso le coste;

alcuni di essi si sono impigliati nelle reti di alcuni pescatori creando nel contempo un incidente che per fortuna non ha creato vittime;

in questi giorni circa due terzi dei 6.600 pescherecci italiani che operano nel mare Adriatico sono rimasti fermi e i danni economici per l'intero settore ammontano dai 2 ai 14 milioni per battello a settimana;

la guerra in atto causa enormi danni morali, materiali ed economico-sociali anche al di fuori del teatro delle operazioni ed essendo le basi Nato, da cui partono i raid aerei, sul territorio italiano, di fatto il nostro Paese si trova ad essere maggiormente vulnerabile a eventuali errori e soprattutto ai danni annessi;

impegna il Governo:

ad intraprendere un'iniziativa a livello Nato che contempra il riconoscimento del danno subito dai pescatori che, trovandosi di fronte a questa situazione, hanno dovuto cessare la loro attività con grave nocimento per l'intero settore ittico italiano. Tale rimborso deve essere quantificato in base al mancato guadagno calcolato sul fatturato della precedente stagione ittica;

ad intervenire altresì in sede atlantica affinché la Nato proceda celermente alla bonifica delle zone marine interessate dalle bombe sganciate dagli aerei alleati.

(7-00744)

« Anghinoni, Calzavara ».

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia per sapere — premesso che:

l'ex Sottosegretario al tesoro del Governo D'Alema, Senatore Stefano Cusumano arrestato il 26 aprile 1998, è stato trasferito dall'ospedale Garibaldi di Catania alla sede carceraria di Parma nonostante le gravi condizioni di salute aggravatesi per riscontrata « ischemia miocardica acuta, emorragia digestiva grave e protratta, stato di grave prostrazione psichica, grave dimagrimento acuto »;

il trasferimento da Catania ha determinato un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute per l'insorgere di una ulteriore patologia e « grave emorragia digestiva secondaria ad ulcera duodenale sanguinante »;

nonostante la richiesta di perizia medico-legale per evitare un trasferimento in altra sede carceraria tale sollecitazione restava inascoltata dai magistrati della Procura di Catania;

il trasferimento da Catania a Parma avveniva senza alcuna comunicazione ai legali e alla famiglia, senza la presenza di un medico e senza l'assistenza sanitaria adeguata alle condizioni di salute;

la decisione dei magistrati della procura di Catania di trasferire Cusumano potrebbe ingenerare qualche perplessità anche in relazione al ruolo rivestito dall'ex sottosegretario Cusumano nei delicati equilibri politici nazionali, e in particolare della regione Sicilia, oltre che determinare gravi preoccupazioni sulle conseguenze che potrebbero derivare sul suo stato di salute già precario —:

se nella motivazione del provvedimento sia stato preso in considerazione il fatto che le gravi condizioni di salute del-